



Comune di Acci Catena

Provincia di Catania

IV° COMMISSIONE CONSILIARE

(Regolamenti, Servizi Tecnologici, Rete idrica ed elettrica, Beni Culturali, Turismo, Sport, Spettacolo, Ecologia, Protezione Civile)

VERBALE N. 46/2016

L'anno duemila 2016, il giorno 21 mese di Aprile ore 09.30 nella Casa comunale (Ufficio di presidenza del Consiglio), si è riunita la IV° Commissione Consiliare per trattare il seguente ordine del giorno : Come da convocazione

Risultano presenti: GRASSO G. - SORBELLO - PUGLISI M. - ALEO G.

Risultano assenti: GRASSO F. - CITRARO L. - LA ROSA T.

Vista l'assenza del segretario non nominato dal Sindaco, in considerazione di ciò, il Presidente della Commissione autorizza a svolgere le funzioni di Segretario al Consigliere Comunale Sig. *Sorbello Giuseppe*

ALLE ORE 09,30 RISULTANO PRESENTI I CONSIGLIERI GRASSO G. - SORBELLO - PUGLISI M. - ALEO G. CONSTATATO CHE IL NUMERO DEI PRESENTI CORRISPONDE AL NUMERO PREVISTO DAL REGOLAMENTO LA SEDUTA VIENE RITENUTA VALIDA.

IL PRESIDENTE INVITA LA COMMISSIONE A CONTINUARE LA TRATTAZIONE DELLA DELIBERA INERENTE LA Proposta di delibera n. 02/settore tributi "Modifica Regolamento per il servizio dell'Acquedotto idrico comunale. Abolizione della quota relativa alla cauzione prevista per l'attivazione di nuovi contratti e/o di vulture dell'utenza idrica.

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA HA COMUNICATO CHE PER MOTIVI DI CARICO DI LAVORO NON GLI E' POSSIBILE PARTECIPARE.

IL CONSIGLIERE ALEO FA PRESENTE CHE Come noto, quando si stipula con una società erogatrice di gas, acqua o energia elettrica il relativo contratto, la stessa chiede il versamento di una somma a titolo di acconto e garanzia. E quando, magari dopo molti anni, si decide di cambiare fornitore o, comunque, di sciogliere il rapporto, l'importo viene restituito senza la corresponsione di interessi.

Ma è lecito questo comportamento? La risposta non può essere che negativa. Invero, la disponibilità nel tempo di quattrini altrui comporta un vantaggio che impone una controprestazione. In un'economia di mercato il denaro è un bene fruttifero e nessuno ne può essere privato se da ciò non consegue un suo vantaggio. Questo, ovviamente, sempre che non si sia di fronte ad un fine liberale, ossia ad una donazione.

È, allora, del tutto illogico ritenere che la società erogatrice del servizio possa trattenere l'importo, richiesto al momento dell'accensione del contratto di utenza a titolo di anticipo sui consumi, sulla base di un proprio regolamento o di una clausola inserita nel documento fatto sottoscrivere all'utente.

La medesima, escludendo il diritto del consumatore di chiedere gli interessi nel frattempo maturati, è, infatti, del tutto arbitraria. Evidente, invero, il macroscopico squilibrio che ne deriva, se si tiene presente che l'utente si trova a dover firmare un documento, senza poterlo discutere o modificare, in quanto l'erogazione del servizio avviene in regime di monopolio o oligopolio.

Il consumatore, in altre parole, se vuole ricevere il servizio, avente ad oggetto beni essenziali quali l'acqua, la luce e il gas, deve accettare tutte le clausole impostegli. Trattasi di un vero e proprio "prendere o lasciare", che comporta la vessatorietà della clausola in parola.

Riassumendo: se il contratto di fornitura prevede, come sempre accade, il versamento di una somma di denaro a titolo di acconto o garanzia, siamo al cospetto del c.d. pegno irregolare; figura che comporta che alla cessazione del rapporto la stessa debba essere restituita maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati. E ciò anche se il pagamento degli stessi è escluso da una clausola contrattuale.

La medesima deve, infatti, considerarsi vessatoria a norma degli artt. 33 e segg., quindi nulla e priva di effetto. In questo senso si è, del resto, espressa la giurisprudenza, più in particolare con sentenza del 18 settembre 2008 il Giudice di pace di Velletri, condannando la società erogatrice del gas della zona alla restituzione degli interessi maturati a far tempo dal 31.3.90 su € 34,40, ossia € 33,90.

Ci rendiamo conto che si tratta di un importo modesto. Ma perché lasciare a queste società somme che, complessivamente considerate, ossia conteggiate tenendo conto del numero di coloro che le hanno versate, nel loro complesso, sono non risibili, ma elevatissime? Si pensi a quanti sono i fruitori in una stessa città!

CIO' SIGNIFICA CHE PER NOI POTREBBE AVER UN COSTO ENORME.

DOPO AMPIO DIBATTITO E DOPO ALCUNE DELUCIDAZIONE ALLE ORE 10,30 LA SEDUTA VIENE CHIUSA E RINVIATA COME DA CONVOCAZIONE

Il Segretario

Sorbello Giuseppe



Il Presidente

Puglisi Mirele

